

**DCO 27/10
MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI IN CAPO AGLI
ESERCENTI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI
VERIFICA DEI GRUPPI DI MISURA NEI PUNTI DI RICONSEGNA
DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 30 settembre 2010

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 27/10 con il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri orientamenti sulle modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti alle imprese di distribuzione dalle verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale (commi 41.7 e 41.9 della RQDG).

Restano quindi escluse da questa consultazione le verifiche svolte di propria iniziativa dall'impresa distributrice che rientrano nelle attività ordinarie del distributore ed i relativi costi che trovano ristoro nelle tariffe fissate dall'Autorità a copertura dei costi operativi di installazione e manutenzione dei misuratori.

2 Considerazioni preliminari

S1. Si ritiene condivisibile l'approccio semplificato dell'Autorità, che assume che per lo svolgimento delle verifiche aggiuntive richieste ai sensi dei commi 41.7 e 41.9 della RQDG l'impresa debba sostenere costi aggiuntivi con costo marginale costante?

S1. Si ritiene condivisibile configurare come costi aggiuntivi, rispetto a quelli coperti dalla tariffa, i costi derivanti dalle attività di verifica previste dai commi 41.7 e 41.9 della RQDG.

3 Determinazione degli extra-costi riconoscibili

Individuazione dell'insieme delle verifiche ammissibili al riconoscimento degli extra-costi

S2. Si condivide l'approccio proposto dall'Autorità? Se no, perché?

S2. Anigas non condivide l'approccio proposto dall'Autorità ed in particolare il quarto principio espresso, né tanto meno la proposta di modifica introdotta dal presente documento di consultazione che prevede che sia considerata, ai fini del riconoscimento di extra-costi, la sola quota incrementale di richieste di verifica rispetto all'anno 2006.

Si ritiene che siano da riconoscere gli extra-costi sul totale delle verifiche effettuate in ciascun anno.

Costo sostenuto standard unitario per la verifica su richiesta del cliente finale. Livello iniziale per l'anno 2009.

S3. Si condivide l'approccio proposto dall'Autorità? Se no, perché?

S4. Si ritiene congruo l'importo proposto, pari a 80 euro, per il valore del costo *standard* unitario ammissibile *costver*? Se no, si richiede di motivare la propria posizione fornendo l'opportuna documentazione,

comprensiva di eventuali analisi in merito al costo della prestazione fornita.

S5. Il livello di costo proposto dall'Autorità nelle precedenti consultazioni, trova la sua ragione nelle considerazioni preliminari riportate al paragrafo 2, in ragione delle quali parte dei costi per la fornitura della prestazione potrebbero già trovare copertura nelle tariffe. Si ritiene più congruo il valore di 50 euro per la fissazione del costo *standard* unitario ammissibile *cstvert*?

S3-4-5. In linea di principio, si concorda con la necessità di elevare l'importo a copertura del costo sostenuto per la verifica del misuratore.

Tuttavia l'importo di 80 €, individuato dall'Autorità, non è sufficiente a remunerare i costi sostenuti dall'impresa distributrice che, nella generalità dei casi, non può effettuare la verifica sul posto ma deve ricorrere all'invio dello strumento di misura ad un laboratorio qualificato.

Al distributore è consentito effettuare le prove in campo o presso laboratorio: si segnala che in realtà le prove devono essere effettuate presso laboratorio metrologico in quanto le prove in campo non consentono di valutare gli errori rispetto alle tolleranze ammesse.

A tale proposito si precisa che, con gli attuali criteri di valutazione degli errori ammessi (MPE) e secondo la "normativa metrologica vigente", tutte le verifiche in campo risultano tecnicamente non più possibili: infatti per rispettare le indicazioni metrologiche della guida WELMEC 11.1 (norme di buona tecnica metrologica) sarebbe richiesta una precisione dello strumento campione di riferimento (BMC) utilizzato per la verifica in campo < 0,67%, strumentazione attualmente non disponibile sul mercato.

Si fa osservare che precedentemente gli errori ammessi erano in riferimento alla "normativa tecnica vigente" (intesa come norma UNI 11003); la precisione richiesta dello strumento campione di riferimento (BMC) utilizzato per la verifica in campo risultava < 1,33%.

Di conseguenza, si ritiene congruo prevedere un valore del costo *standard* unitario ammissibile *cstvert* che tenga conto delle spese effettive anche in considerazione della mancata remunerazione dell'ammortamento residuo del misuratore soggetto a verifica.

Costo sostenuto *standard* unitario per la verifica su richiesta del cliente finale. Aggiornamento per gli anni successivi.

S6. Si condivide l'approccio proposto dall'Autorità? Se no, in alternativa quali soluzioni si propongono e per quali motivi?

S6. Non si condivide l'utilizzo dell'*x-factor* poiché l'attività di verifica in questione ha carattere di straordinarietà e su essa non è possibile fare efficienza. Inoltre, considerato che la parte preponderante è il costo del lavoro, si propone di utilizzare l'indice inflativo per gli aggiornamenti.

4 Valutazioni conclusive

S7. In alternativa potrebbe essere introdotto un meccanismo di compensazione degli eventuali *extra-costi* derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 41.7 e 41.9 della RQDG, da gestire separatamente rispetto ai meccanismi di perequazione esistenti, ad accesso facoltativo. In tal caso la copertura tariffaria del meccanismo potrebbe essere garantita attraverso la componente *UG1*. Quale dei due approcci descritti appare preferibile?

S8. Se si ritiene opportuna l'introduzione di un meccanismo di compensazione, è preferibile l'introduzione di un meccanismo specifico e distinto dagli esistenti meccanismi di perequazione, ad accesso facoltativo, oppure un meccanismo obbligatorio da gestire mediante una modifica del meccanismo di perequazione dei costi relativi al servizio di misura?

S7 - S8. Si ritiene preferibile l'adozione di un meccanismo specifico, distinto dalla perequazione tariffaria che ha dei connotati e finalità diverse e di grande rilevanza per le imprese di distribuzione.